



NUOVE PRESCRIZIONI ALL'ALLEGATO "A" ALLA DGR N. 1343 DEL 9 OTTOBRE 2015 ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE).

"SOCIETÀ AGRICOLA T4 ENERGY SRL" – COMUNE DI LIMENA (PD):

44. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
  - a. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova-Ufficio di Padova il 26 agosto 2022, al n. 5790);
45. L'approvvigionamento del sottoprodotto di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: 5.600 tonnellate all'anno tal quali
46. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Limena, all'ARPA Veneto (Dipartimento di Padova) e all'Azienda ULSS 6 Euganea (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
47. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.



d31890de

